

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dott. Marcello Colasanto - Presidente -

dott. Antonio Picardi - Giudice -

dott. Giuseppe Limitone - Giudice rel. -

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 139/2011, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da **A. avv. S.**, con l'avv. Lucia Fazzina di Vicenza, nei confronti di **Fallimento S.I.T.E.I. srl**, unipersonale, in persona del Curatore rag. A. S., contumace;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul privilegio per onorari ultrabiennali.

E' in contestazione la spettanza del privilegio per l'intero credito vantato, come ha chiesto l'opponente, poiché il Fallimento afferma che il privilegio spetta solo per le prestazioni effettivamente svolte entro il biennio dalla loro cessazione.

E' ben noto al Collegio l'orientamento della Cassazione, peraltro non univoco, secondo il quale il momento per la determinazione dell'onorario deve identificarsi con il momento in cui l'attività si è conclusa, con la conseguenza che l'entità del compenso va determinata nel momento in cui l'attività professionale si conclude, tuttavia si ritiene di dover seguire l'orientamento contrario (espresso da Cass. 28 gennaio 1999 n. 748), oltre che per le ragioni che si diranno, anche perché la motivazione non condivisa si fonda su di una sovrapposizione di concetti logico-giuridici che svela la non esaustività del ragionamento medesimo.

Invero, si confonde l'entità del compenso ed il momento della sua determinazione, che sono aspetti sostanziali del credito, e attengono alla liquidità ed esigibilità dello stesso (riferite all'intero, essendo normalmente corrisposti degli acconti), con la collocazione del credito in privilegio, che riguarda la fase processuale della sua concreta soddisfazione.

La collocazione del credito in privilegio non riguarda la sua quantificazione, né la sua esigibilità.

Sotto altro controverso profilo, è indubitabile che l'inscindibilità della prestazione (e che dire, però, degli acconti?) attiene al credito sotto il mero profilo sostanziale, mentre la collocazione privilegiata del credito, dovendosi risolvere un conflitto con altri creditori escutenti lo stesso patrimonio, attiene al momento processuale, e i due momenti sono logicamente e giuridicamente distinti, né si possono inferire in un ambito conclusioni tratte da premesse valide in un altro ambito.

Ciò posto, si tratta di stabilire quale sia l'ampiezza del privilegio ex art. 2751bis, n.2, c.c., in relazione alla specifica collocazione temporale della prestazione del professionista.

L'opponente afferma che il privilegio del professionista dovrebbe riguardare gli onorari nel loro complesso, poiché essi maturano per l'intero solo alla fine della prestazione, che deve essere valutata nella sua globalità e in relazione ai risultati conseguiti (cfr. Cass. 7 dicembre 1994 n.10515 ed altre successive fino a Cass. 10 agosto 2007 n. 17640).

Se ne dovrebbe dedurre che il privilegio in esame assiste tutti i crediti per compenso delle prestazioni professionali che abbiano avuto termine negli ultimi due anni, indipendentemente dalla data in cui le singole prestazioni siano state eseguite, quindi - in ipotesi - anche dieci anni prima.

Tuttavia, se così fosse, si perverrebbe al risultato, certamente non voluto dal Legislatore del 1975 (che ha introdotto l'art. 2751bis c.c.), di riconoscere al professionista il privilegio per prestazioni rese in qualunque periodo, con la conseguente irrilevanza della individuazione del biennio quale limite al privilegio (cfr. Trib. Genova 20 marzo 1989, Giur. comm. 1989, 1990, II, 493; Trib. Vicenza 7 dicembre 1985, Fall. 1986, 1001; Trib. Ascoli Piceno 29 settembre 1983, Il Fall. 1984, 1311; Trib. Torino 17 febbraio 1979, Giur. comm. 1981, II, 196), anche in considerazione del fatto che la voce del compenso per onorari rappresenta quella indubbiamente più cospicua di tutta la parcella.

Sarebbe come dire che il professionista ha il privilegio sempre, come il lavoratore subordinato, il che non si ritiene proporzionato, oltre che incongruo rispetto alla ratio legis, che diversifica le due figure di privilegio.

Tant'è vero che anche per gli agenti, che hanno lo stesso grado di privilegio dei professionisti, ai sensi dell'art. 2777, lett. b), c.c., esiste una limitazione temporale del privilegio (un anno), sicché, se si obliterasse di fatto la portata del n. 2 dell'art. 2751bis c.c., sotto il profilo del limite temporale del credito privilegiato, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti previsti dal n. 3, ed accomunati dall'art. 2777, lett. b), c.c.

Peraltro, sia la lettera che la ratio del n. 2 dell'art. 2751bis c.c. concorrono a suffragare la tesi per cui il privilegio assiste soltanto i crediti derivanti da prestazioni effettuate nel biennio antecedente la cessazione del rapporto.

La norma, infatti, nel concedere il privilegio ai crediti per le retribuzioni "dovute per gli ultimi due anni di prestazione", pone espressamente l'accento sulle prestazioni svolte dal prestatore d'opera, prescindendo dalla considerazione del momento nel quale il credito relativo viene a maturazione.

Né può ritenersi che l'inciso "di prestazione" abbia soltanto il significato di specificare il dies a quo cui ragguagliare l'ambito temporale del privilegio (la cessazione del rapporto e non la dichiarazione di fallimento del mandante), senza influire sul connesso problema dell'individuazione del presupposto oggettivo del privilegio, perché, in tal modo, si dà una lettura parziale della norma, ove è specificato che il privilegio riguarda sì le retribuzioni dovute, ma quelle dovute per gli ultimi due anni di prestazione, senza distinguere tra diritti ed onorari.

In effetti, il dettato letterale della norma in esame, individuando il credito cui spetta il privilegio mediante il riferimento all'elemento oggettivo del rapporto che ne costituisce la fattispecie genetica (prestazione professionale e d'opera) e al contenuto (prestazione), non lascia adito a dubbi circa il fatto che soltanto le retribuzioni (diritti ed onorari) dovute per le prestazioni svolte negli ultimi due anni del rapporto, e non quelle maturate in quel periodo per prestazioni anteriori, godono del privilegio.

Se l'art. 2751bis, n. 2, c.c. - il quale, come tutte le norme che concedono privilegi, ha natura eccezionale - tutela il credito relativo ad attività prestata in un determinato periodo di tempo, diventa irrilevante, al fine di individuare il presupposto del privilegio, il momento dell'esigibilità del credito e della sua determinabilità secondo la normativa comune, altrimenti tutti indistintamente i crediti del professionista sarebbero privilegiati, il che vanificherebbe il termine biennale di cui alla norma in esame (di questo avviso è Cass. 28 gennaio 1999 n.748, Foro it. 2000, I, 1413 e Fall. 1999, 1124).

Ciò non toglie che, per la determinazione del credito per onorario, si faccia una valutazione globale, tenendo conto, se del caso, proprio dell'ultima tariffa, vigente al momento della maturazione del relativo compenso.

D'altro canto, quanto si sostiene è coerente con la ratio del privilegio, diretto a garantire al lavoratore (intellettuale) il compenso necessario per le sue esigenze di mantenimento, le quali, dopo un certo periodo legalmente individuato, si devono ritenere attenuate, sì da non dover essere più tutelate con la preferenza sugli altri creditori, e potendo, prima del concorso, chiedere acconti, che non possono essere rifiutati dal cliente, ai sensi dell'art. 2234 c.c.

Non ha alcun senso in termini di ratio legis riconoscere il privilegio per crediti professionali risalenti a molti anni addietro, poiché il tempo trascorso (oltre il termine legale rilevante per il privilegio) attenua l'esigenza di mantenimento, che è presunta dalla legge nel breve e medio periodo, trasformando la pretesa in un diritto con valenza meramente patrimoniale, non più

bisognoso della tutela rafforzata costituita dal privilegio (non a caso il lavoratore dipendente e l'artigiano hanno diritto al privilegio senza alcun limite temporale, mentre l'agente soltanto per l'ultimo anno di prestazione, cosicché può ritenersi che, scaduto il periodo, le esigenze suddette siano state comunque soddisfatte e rimanga il credito non privilegiato).

D'altro canto, le eventuali necessità immediate del professionista vengono normalmente soddisfatte mediante la corresponsione di acconti prima ed in corso di causa, e dal fatto che egli può contare su diversi clienti, cosicché è ragionevole che il privilegio tuteli il professionista solo per le prestazioni rese nell'ultimo biennio.

In nessun caso, poi, spetta il privilegio per le spese generali, calcolate in via forfetaria su diritti ed onorari, come neppure per gli altri accessori del credito, atteso che il suddetto privilegio spetta solo per i diritti e gli onorari, ma non per i rimborsi, le spese vive, le spese generali, l'IVA e la Cassa di Previdenza Avvocati, non rientrando tali voci nella nozione di retribuzione, prevista dall'art. 2751bis, n. 2, c.c.

La domanda, pertanto, è infondata.

Ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;

rilevata la contumacia del Fallimento, per cui nulla è dovuto a titolo di spese;

P.Q.M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;

compensa le spese processuali.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 22.11.2012.

Il Presidente,

dott. Marcello Colasanto.

Depositato il 23 novembre 2012.
